

ESITC	TITOLO COMUNICAZIONE	TESTO DELLA COMUNICAZIONE INVIATA	RISPOSTA
1	16/03/2022 19:26	Con la presente si chiede di voler confermare che il requisito di capacità tecnica e professionale possa essere validamente soddisfatto anche se il servizio analogo derivante da un unico contratto non sia stato svolto continuativamente nel triennio di riferimento.	Si conferma.
2	16/03/2022 19:48	Si chiede di chiarire, in riferimento all'offerta tecnica, se il criterio di valutazione indicato al punto 10 lettera 8.a) faccia riferimento alla formazione promossa esclusivamente dall'azienda oppure si intenda tener conto anche della formazione svolta autonomamente dal personale in forze all'azienda medesima.	Si precisa che il sub.criterio 8 lettera a) è relativo alla formazione prodotta dall'offerente, anche con l'ausilio di ricorso all'esterno e non già a quella acquisita individualmente dal personale.
3	16/03/2022 21:19	Si chiede conferma che il costo totale annuo del pacchetto infermieristico media intensità (2.075.961) e il costo totale del pacchetto OSS Sollievo diurno 3 ore (24.422) riportati nella tab 1 siano refusi e che gli importi corretti siano rispettivamente 2.379.021 e 2660,80. Cordiali saluti	Ferma restando la correttezza dei dati tutti di cui al disciplinare di gara, si ripubblica nel file ALLEGATO 1 la tabella n. 11 presente all'art. 11 del capitolato speciale di appalto, segnatamente alle pagine nn. 20 e 21, che conteneva taluni refusi di calcolo.
4	21/03/2022 09:38	1- Con riferimento alla procedura riportata in oggetto, siamo con la presente a richiedere i seguenti chiarimenti: In relazione all'art 6.3 del disciplinare di gara, relativo al requisito di capacità tecnica, che prevede un unico requisito, rappresentato dall'esecuzione, negli ultimi tre anni, di un servizio analogo di importo minimo pari a euro 13.856.887,50. In particolare, ove un concorrente ricorra all'avvalimento per l'intero requisito di capacità tecnica, Vi chiediamo di chiarire, in relazione a quanto prevede l'art. 89, 1° comma, secondo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016, se - in caso affermativo, in quale misura - l'impresa ausiliaria debba svolgere direttamente le prestazioni oggetto dell'appalto. In particolare, si chiede di chiarire se il concorrente che ricorrerà all'avvalimento per l'intero requisito di capacità tecnica, ma che è in grado di garantire l'esecuzione di parte dei servizi oggetto dell'appalto con mezzi propri, potrà svolgere direttamente le prestazioni di cui è in grado di garantire l'esecuzione con mezzi propri. 2- Si chiede di voler inserire negli atti gara una clausola di revisione prezzi in quanto, come disposto dal decreto Sostegni Ter", è obbligatorio prevedere, nei bandi e disciplinari di gara per l'affidamento di contratti pubblici a far data dal 28 gennaio u.s., clausole di revisione prezzi (articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico), essendo stata introdotta nuovamente l'obbligatorietà di tale clausola fino al 31/12/2023 dall'art. 29 del D.L. n. 4 del 27/10/2022 (c.d. Decreto Sostegni ter) Distinti saluti	1-Fermo restando quanto previsto dagli artt. n. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e n. 7 del disciplinare di gara, anche in ipotesi di completo avvalimento del requisito tecnico professionale di cui all'art. n. 6.3 del disciplinare di gara, il soggetto ausiliario potrà svolgere interamente le prestazioni appaltate; 2-Si conferma la natura etero integrativa della disposizione di legge richiamata;
5	21/03/2022 18:08	In riferimento alla procedura in oggetto, si chiede di voler meglio chiarire il profilo del "coordinatore sanitario" avendo cura di specificare se lo stesso è da considerarsi coincidente con le figure descritte all'art. 13.2 del capitolato (n. 1-2-3-4-5-6) oppure trattasi di una figura ulteriore.	Trattasi del ruolo attribuito ai profili di responsabilità meglio declinati ai punti nn. 1, 2 e 3 dell'art. n. 13.2 del Capitolato Speciale di Appalto e non di figura ulteriore ed autonoma
6	21/03/2022 18:32	In riferimento al file "offerta economica", si segnala che non sono presenti le voci relative ai "pacchetti psicologico" e "pacchetto neuropsicomotricista" in modalità teleassistenza. Si conferma che non è necessario fornire tale specifica?	Eventuali riferimenti nel C.S.A. al pacchetto neuropsicomotricista in modalità teleassistenza sono da considerarsi meri refusi di stampa e come tali non apposti; relativamente, invece, al pacchetto psicologico in modalità teleassistenza, si conferma che non è necessario provvedere alla relativa quantificazione economica, in quanto lo stesso sarà contabilizzato decrementando il prezzo dei pacchetti psicologici standard e plus in misura di € 5,00 i.e..
7	21/03/2022 19:26	Buongiorno, in riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale, siamo a chiedere se in caso di ATI mista, l'esperienza nel triennio in unico contratto di taluna delle fattispecie di attività di cui ai punti n. 1, 2, 3 e 5 dell'art. 6 del Capitolato Speciale possa essere posseduta solo della mandante individuata per l'esecuzione delle medesime attività. Ci riferiamo, in particolare, alle prestazioni di logopedia, che consistono nello 0,33% del valore annuo dell'appalto. Ringraziamo fin da ora e porgiamo cordiali saluti.	Si conferma, fermo restando quanto già precisato nel comunicato del RUP n. 1 del 11.3.2022.
8	22/03/2022 11:30	Si chieda conferma che l'offerta economica vada compilata direttamente sul modello excel da voi fornito, e non copiata su carta intestata dell'operatore economico.	Si conferma, fermo restando le modalità di sottoscrizione della medesima, meglio declinate all'art. n. 16 del disciplinare.
9	22/03/2022 17:47	In relazione alla procedura emarginata in oggetto, con la presente chiede conferma che una ditta candidata, qualora abbia commesso una violazione grave definitivamente accertata in materia di imposte e tasse ex art 80 comma 4 D.lgs 50/2016 e abbia presentato istanza di rateizzazione del debito tributario prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, possa partecipare alla procedura senza incorrere nell'esclusione, anche nel caso in cui la domanda di cui sopra sia ancora in attesa di accoglimento. Si richiama, nella fattispecie de quo, la sentenza del Consiglio di Stato n. 00942/2022 del 09.02.2022, ove è espressamente statuito che "il perfezionamento (.....) può dirsi compiuto con la trasmissione di valida istanza di rateizzazione" e che "A voler condizionare l'ammissione dell'operatore economico che abbia presentato istanza di rateizzazione del debito tributario o contributivo all'accoglimento della domanda da parte dell'ente creditore, si finisce per far dipendere la sorte dell'impresa (nella procedura evidenziale) da un evento sul quale la stessa non ha alcun potere di intervento e che può sopraggiungere anche a distanza di tempo dal momento della presentazione". In attesa di Vs riscontro, si inviano Distinti saluti	Si prende atto della Sentenza del C.d.S. n. 00942/2022 del 09.02.2022, precisando che, essendo la presente procedura acquisitiva svolta con il metodo dell'inversione procedimentale, determinazioni definitive in ordine al requisito generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, ivi incluse quelle afferenti al comma 4, saranno assunte dal RUP solo all'esito dell'elaborazione della graduatoria da parte della nominanda commissione giudicatrice in capo all'offerente primo graduato sulla base della documentazione tutta presentata nella busta amministrativa.
10	24/03/2022 09:14:08	1- Preso atto dell' AVVISO RELATIVO AL REQUISITO DI CUI ALL'ART. 6.3 DEL DISCIPLINARE DI GARA _comunicato del RUP n. 1 del 11.3.2022 , si chiede se la regola esplicitata in detto comunicato sia applicabile anche in caso di avvalimento come nellesempio di seguito rappresentato: Mandataria con 10.000.000,00 attraverso contratto A del valore di 15.000.000 mandante n. 1 con 3.000.000,00 attraverso contratto B mandante n. 2 con 900.000,00 con avvalimento di Mandataria A attraverso medesimo contratto A del valore di 15.000.000 2-Preso atto che nel punto 6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE del Disciplinare si scrive che Il requisito di capacità tecnica e professionale è rappresentato dall'esecuzione negli ultimi tre anni di un servizio analogo a quello di assistenza domiciliare integrata di importo minimo pari a 13.856.887,50; -Preso atto dell' AVVISO RELATIVO AL REQUISITO DI CUI ALL'ART. 6.3 DEL DISCIPLINARE DI GARA _comunicato del RUP n. 1 del 11.3.2022 ove specifica Da ultimo, si precisa che trattandosi di requisito relativo al servizio di punta e non a profili economico finanziari, il periodo di riferimento è quello effettivamente antecedente la data di pubblicazione del bando, da calcolarsi a ritroso di un triennio dal 28.2.2022 si chiede se il requisito di capacità tecnica e professionale deve essere spalmato su ogni annualità ovvero sugli anni 2019 2020 2021 2022 o se è sufficiente il raggiungimento del valore complessivamente inteso nell'arco temporale da considerarsi e dunque senza che in tutte le annualità sia presente il fatturato.	1- Si conferma la piena operatività dell'istituto dell'avvalimento, fermo restando, tuttavia, che il valore di un contratto possa essere fatto valere una sola volta nell'ambito dei raggruppamenti di impresa. Nell'esempio rappresentato da codesto operatore non si perfezionerebbe il requisito di cui al punto n. 6.3 del disciplinare di gara in quanto il contratto A, da una parte, viene fatto valere appieno dalla mandataria e, dall'altra, prestato in avvalimento ad altra impresa costituente il medesimo raggruppamento. 2- E' sufficiente il raggiungimento del valore complessivamente inteso nell'arco temporale di riferimento, non essendo necessario che il servizio sia stato continuativamente effettuato in tutto il triennio di riferimento

ESITO	TITOLO COMUNICAZIONE	TESTO DELLA COMUNICAZIONE INVIATA	RISPOSTA
11	24/03/2022 14:24:29	1- Con riferimento alla procedura riportata in oggetto, in merito all'art. 8 del Disciplinare riferito al subappalto, fermo restando quanto previsto dal primo capoverso in base al quale "Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera", si chiede di rettificare quanto previsto al secondo capoverso ove viene richiesto di indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che si intende subappaltare "nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto" e ciò in quanto tale limitazione in termini percentuali si rifà a previsioni superate da successive disposizioni normative (DL 32/2019 "Sblocca Cantieri", DL 76/2020) 2- Per quanto riguarda, invece, il secondo aspetto indicato in oggetto, in riferimento al punto 12 della Tabella degli elementi di valutazione di natura qualitativa, si richiede, gentilmente, di poter ricevere la documentazione tecnica utile all'interoperabilità tra la nostra piattaforma e il sistema informativo cure domiciliari, con il dettaglio di tutto il flusso informativo tra ricezione PAI e piano esecutivo, e restituzione delle prestazioni erogate.	1- Con riferimento al limite delle attività subappaltabili nella misura del 40% dell'importo complessivo del contratto, si comunica che trattasi di mero refuso di stampa dovuto all'utilizzo del bando tipo n. 2 per servizi e forniture predisposto dall'ANAC, fermo restando l'operatività dell'istituto in argomento nei limiti previsti dall'ordinamento vigente, non essendo state assunte determinazioni particolari ai sensi del terzo periodo dell'art. 105 del CdA; 2- Si rinvia all' <u>ALLEGATO N. 2</u>
12	24/03/2022 15:26:54	Con la presente siamo a sottoporre le seguenti richieste di chiarimenti: 1) ai fini della puntuale stesura del progetto di assorbimento del personale, siamo a richiedere di integrare gli elenchi pubblicati con il monte ore contrattuale settimanale previsto per ciascuna unità e con l'indicazione di eventuali indennità di mansione o superminimi; 2) in riferimento alla Griglia di Valutazione, sub.crit. 2.a), siamo a chiedere se sia richiesto al concorrente di trattare le modalità di adozione e revisione di procedure e istruzioni operative, nonché l'elenco dei documenti previsti, ecc. o se sia anche richiesto di allegare per esteso tutti i protocolli, procedure e istruzioni operative. Tale specifica ci sembra necessaria al fine di rendere le offerte pienamente raffrontabili, dal momento che l'una o l'altra opzione presuppongono la presentazione di offerte molto differenti anche in termini quantitativi (n° di pagine e allegati).	1- Si rinvia agli <u>ALLEGATI NN. 3 e 4</u> ; 2- Si conferma la necessità di allegare per esteso tutti i protocolli, procedure e istruzioni operative adottate.
13	25/03/2022 11:53	Si chiede se è possibile allegare documenti esplicativi alla Relazione Tecnica, oltre al Progetto di Assorbimento.	Si conferma.
14	25/03/2022 12:20	Con la presente si chiede di voler confermare la validità di un raggruppamento temporaneo di imprese così costituito: - impresa mandataria che possiede un unico contratto comprendente le prestazioni sanitarie di cui ai punti 1,2,3,5 dell'art. 6 del capitolato; - impresa mandante che possiede un unico contratto comprendente soltanto una parte delle prestazioni di cui sopra. Il fatturato espresso dalla mandataria è superiore a quello richiesto.	Si conferma, stante l'autonomo possesso del requisito di cui all'art. n. 6.3 del disciplinare di gara da parte della mandataria.
15	25/03/2022 12:21	Spett.le RUP, In merito alla procedura in oggetto siamo a chiedere che: 1) Come emerso nel corso del sopralluogo venga reso disponibile il documento tecnico di integrazione con descrizione dei flussi e del modello dati. 2) Venga fornito il verbale di avvenuto sopralluogo. 3) Venga eliminato per il subappalto il limite del 40% dell'importo complessivo di contratto. Tale previsione è stata dai recenti aggiornamenti normativi. 4) Venga inserito nei documenti di gara la clausola di revisione dei prezzi. L'art. 29 del D.L. 27.01.2022, n. 4 ha stabilito che al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus COVID-19 per gli atti di gara è obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi.	1- Si rinvia all' <u>ALLEGATO N. 2</u> ; 2- Si comunica che lo scrivente ufficio del RUP ha già provveduto, di concerto con il servizio cure domiciliari, a trasmettere a mezzo portale gli attestati di avvenuto sopralluogo in favore degli operatori che hanno eseguito il medesimo in modalità virtuale; 3- Si rinvia alla risposta al quesito n. 11.1; 4- Si rinvia alla risposta al quesito n. 4.2.
16	25/03/2022 12:27	Buongiorno, relativamente ai sistemi di teleassistenza, siamo a chiedere se vi siano programmi/piattaforme attualmente in uso all'ASL e con quali caratteristiche, funzionalità e modalità organizzative ed operative.	Ad oggi è attivo un sistema di teleconsulto/teleconsulenza sulla presa in carico "lesioni da decubito". Per gli assistiti presi in carico da un Medico Specialista, l'infermiere può (a domicilio) in fase di erogazione dell'assistenza tramite un'apposita APP, mettersi in contatto telematico con lo Specialista di riferimento tramite un sistema di comunicazione remota secondo le specifiche tecniche e le normative vigenti in materia di privacy e sicurezza. (sia in modalità sincrona che asincrona). N.B. La procedura prevede l'adesione preventiva del paziente o di un familiare autorizzato al fine di confermare la disponibilità di un contatto telematico per la interazione documentale/informativa con lo specialista.
17	25/03/2022 12:32	Con la presente si chiede di voler confermare la validità di un raggruppamento temporaneo di imprese in cui il servizio analogo sia posseduto da due soggetti che si qualificano con i rispettivi contratti aventi ad oggetto le prestazioni richieste in forma disgiunta (un concorrente eroga con un unico contratto una parte delle prestazioni richieste, l'altro concorrente eroga con un unico contratto l'altra parte delle prestazioni richieste). Nel raggruppamento il capofila sarà il concorrente che, nel triennio, ha conseguito il fatturato maggiore.	Si conferma, fermo restando il raggiungimento del valore complessivo dei contratti pari a quello previsto dall'art. n. 6.3 del disciplinare di gara.

ESITC	TITOLO COMUNICAZIONE	TESTO DELLA COMUNICAZIONE INVIATA	RISPOSTA
18	25/03/2022 15:09	<p>In riferimento alla procedura in oggetto, con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti :</p> <p>1. Domanda di partecipazione, pag. 2 - punto 3: si chiede conferma che i riferimenti delle lettere a) e b) degli artt. 6.1, 6.2 e 6.3 siano un refuso, in quanto a pag. 10 di 27 del Disciplinare di gara dette lettere non sono presenti.</p> <p>2. Disciplinare di Gara, art- 8, pag. 11 Subappalto: si chiede conferma che il limite del 40% sia un refuso, in quanto secondo quanto stabilito dal D.L. 77/2021 (c.d. "Semplificazioni bis") attualmente non vi è indicazione di limiti al subappalto.</p> <p>3. Disciplinare di Gara, art. 17.4, pag. 22 Metodo per il calcolo del punteggio: vista la mancata indicazione delle azioni successive all'attribuzione dei punteggi mediante formula indicata, si chiede di voler specificare quale metodo verrà adottato dalla Commissione per determinare l'aggiudicatario nel caso in cui alla fine delle valutazioni due concorrenti dovessero ottenere il medesimo punteggio in graduatoria (somma punti qualità e punti prezzo).</p> <p>4. Disciplinare di Gara, art. 3.2, pag. 22 Opzioni e Rinnovi: nella disposizione in esame non vi è alcun riferimento alla clausola di revisione prezzi prevista obbligatoriamente in ogni procedura di gara pubblicata successivamente alla data del 27.01.2022 [(v. articolo 29, co. I, lett. A) del D.L. n. 4 del 27.01.2022, c.d. Sostegni Ter)]. Considerato che la procedura in esame è stata pubblicata sulla GURI n. 25 del 28.02.2022 - successivamente alla data del 27.01.2022 prevista dal suindicato Sostegni Ter - la stessa è da considerarsi illegittima per via della mancanza della clausola obbligatoria di revisione prezzi. Alla luce di ciò, dunque, si chiede a Codesta Stazione Appaltante di voler adempiere a tale obbligo di legge, rettificando la documentazione di gara.</p> <p>5. Capitolato Speciale, art. 7.7 pag. 13 - Pacchetto Psicologico: nella descrizione delle prestazioni richieste è indicato tra gli altri anche il punto b che cita "utilizza i device e le eventuali apparecchiature dedicate alla teleassistenza". Ciò nonostante non vi è indicazione nei successivi art. 8 pag. 16 e nella tabella 11 art. 11 pag. 20 di un pacchetto dedicato alla teleassistenza in capo alla figura dello Psicologo. Si chiede pertanto di voler indicare se trattasi di refuso all'art. 7.7 e pertanto allo Psicologo non saranno richieste prestazioni in teleassistenza ovvero se tali prestazioni saranno eseguite dalla figura Psicologo all'interno dei pacchetti standard o Plus in base alle indicazioni del PAI.</p> <p>6. Capitolato Speciale, art. 9 pag. 17 - Accessi: viene stabilito che "la durata pacchetto è da intendersi quale "tempo minimo" per la effettuazione corretta della/delle prestazione/i a domicilio". Siamo a far presente che risulta fuorviante l'indicazione di un tempo minimo nella determinazione di un accesso in quanto non tiene in considerazione la professionalità del personale impiegato al domicilio che, qualora di elevata seniority ed expertise, può consentire la gestione dell'accesso anche in tempi minori garantendo elevati livelli qualitativi. Chiediamo dunque conferma che i tempi indicati siano considerati orientativi e non vincolanti per la perfetta esecuzione dell'attività sanitaria e contabilizzazione della prestazione.</p> <p>7. Capitolato Speciale, art. 10 pag 17 - Valore economico pacchetti - Tabelle nn. 2-3-4-5: si nota una incongruità della tariffa oraria delle figure professionali nelle prestazioni di minutaggio superiore all'ora, tra tutte ad esempio il Pacchetto OSS notturno. Non riteniamo congruo dover applicare un taglio della tariffa oraria nei confronti del professionista in caso di prestazioni che durino più di un'ora. Siamo quindi a chiedere una revisione di tali tariffazioni che tenga conto sia del numero di ore erogate che dello stress lavorativo generato dal lavoro notturno.</p>	<p>1- Si conferma;</p> <p>2- Si rinvia alla risposta al quesito n. 11.1;</p> <p>3- Si rinvia alle previsioni di cui all'art. n. 20 del disciplinare di gara;</p> <p>4- Si rinvia alla risposta al quesito n. 4.2;</p> <p>5- Si rinvia alla risposta al quesito n. 6;</p> <p>6- Si conferma che la durata minima per una corretta esecuzione dei singoli pacchetti non è derogabile, così come chiaramente previsto all'art. n. 9 del Capitolato Speciale di Appalto. In ogni caso, da una lettura coordinata degli atti di gara tutti, è possibile inferire la possibilità in capo all'aggiudicatario di contribuire all'ottimizzazione, mediante proposta di rivalutazione del tempo del pacchetto previsto nel piano operativo dall'Azienda, attraverso l'eventuale individuazione di un pacchetto di durata inferiore da sottoporre all'autorizzazione dell'Azienda. Tale progettualità trova sede naturale nel sub-criterio n. 1, lettera c) della griglia di valutazione;</p> <p>7- Si confermano i valori posti a base di appalto, essendo i costi e l'utile di impresa sottesi alle prestazioni appaltate da considerarsi nell'ottica della complessiva esecuzione dell'appalto e da non contingentarsi nell'esecuzione dei singoli pacchetti;</p>
18	25/03/2022 15:09	<p>8. Capitolato Speciale, art. 10 pag. 20 Tabella n. 11 - Fabbisogno annuale pacchetti Assistenziali si fa presente che alcuni importi della colonna "costo totale €", risultato della moltiplicazione del n. accessi con il costo unitario accesso, non risulta esatto nelle prestazioni: - Pacchetto infermieristico media complessità: € 2.379.021,00 non come indicato € 2.075.961. - Pacchetto OSS sollievo diurno 3 ore: € 26.604,80 non come indicato € 25.422. Inoltre, tutti i valori risultano senza virgola. Risulta quindi errato il valore annuale totale dei pacchetti indicato in € 8.933.669, differente altresì da quanto indicato nel "Disciplinare di gara pag.3 Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione lotti" pag.7 di 27. Al fine di consentire una certa e corretta valutazione economica dell'offerta si chiede pertanto di rettificare i valori ripubblicando i conteggi corretti.</p> <p>9. Capitolato Speciale, art. 12.1 pag. 21 Centrale Operativa: fermo restando le dotazioni strutturali e tecnologiche minime richieste nell'Art. 12.1 ai fini dell'implementazione della Centrale Operativa, si chiede se la stessa possa essere collocata all'interno del territorio regionale, assicurando ad ogni modo un efficace interfacciamento con le Unità Operative di riferimento dell'Azienda ASL (Distretti e Unità Operativa aziendale Cure Domiciliari) e con tutti gli attori interessati dal progetto tramite strutture più leggere e complianti. Ciò consentirebbe di ridurre i costi di implementazione che il concorrente dovrà considerare ampliando la possibilità di offerta a tutto vantaggio della stazione appaltante.</p> <p>10. Capitolato Speciale, art. 12.2, pag. 22 Sistema Informativo: considerata l'importante interoperabilità che deve caratterizzare l'attuale sistema informatico dell'ASL con il sistema informatico della ditta aggiudicataria e ai fini di una corretta valutazione economica dell'offerta si chiede la possibilità di un ulteriore sopralluogo meramente tecnico con un esperto informatico dell'ASL per poter meglio formulare una proposta tecnica che risponda alle esigenze operative dell'ASL e permetta la predisposizione delle necessarie interfacce informatiche.</p> <p>11. Capitolato Speciale, art. 12.2 pag. 22 Sistema Informativo: tra le funzioni viene richiesto che consenta "la registrazione degli accessi a domicilio e delle prestazioni eseguite anche attraverso la redazione di un piano assistenziale": ci risulta anomalo che debba essere l'operatore a redigere il PAI a domicilio considerato che è previsto che i PAI siano inviati dalla ASL all'aggiudicatario prima che l'operatore vada al domicilio. Chiediamo quindi delucidazioni in merito.</p> <p>12. Capitolato Speciale, art. 12.2 pag. 22 Sistema Informativo: tra le funzioni viene richiesto che consenta "la rendicontazione mensile di tutti i pacchetti erogati per Distretto, per paziente e per operatore". A tal proposito, chiediamo conferma che la fatturazione sia da effettuarsi per accesso e non per pacchetto.</p> <p>13. Capitolato Speciale, art. 12.2 pag. 22 Sistema Informativo: viene indicato tra le funzioni che il Sistema Informativo debba permettere "l'automatizzazione dei Flussi Informativi Ministeriali (SIAD)". Chiediamo conferma che il Sistema Informativo offerto debba essere in grado di alimentare i dati necessari, ma che la gestione della creazione ed invio del flusso sia in carico alla ASL.</p> <p>14. Capitolato Speciale, art. 12.2 pag. 22 Sistema Informativo: viene indicato che il Sistema Informativo dovrà gestire "Coefficienti di intensità assistenziale (CIA) " e "Le Giornate di Cura (GdC)". Si chiede conferma che la richiesta si riferisca alla possibilità di tracciare dette informazioni e che tali funzioni siano già gestite dalla ASL.</p> <p>15. Capitolato Speciale, art. 12.2 pag. 23 Sistema Informativo: viene indicato che "Ogni operatore dovrà avere in dotazione uno smartphone o tablet touch screen con GPS e attraverso il quale si stabilirà l'effettiva interoperabilità fra l'operatore e il sistema stesso". Siamo a chiedere se con "sistema stesso" sia da intendersi il sistema informativo offerto dall'aggiudicatario.</p> <p>16. Capitolato Speciale, art. 12.2 pag. 24 Sistema Informativo: viene indicato che "Nello specifico il sistema dovrà consentire, per il profilo operatore, di consultare il piano di lavoro in tempo reale con visualizzazione dell'anagrafica, luogo di vita e ogni info utile dell'assistito, la valutazione [...]". Siamo a chiedere se la valutazione di cui si parla sia la valutazione eseguita dall'operatore sanitario in fase di presa in carico tramite l'ausilio di apposite scale.</p>	<p>8- Si rinvia alla risposta al quesito n. 3;</p> <p>9- Si conferma quando indicato all'art.12 del Capitolato Speciale di Appalto;</p> <p>10- Non è possibile eseguire ulteriori sopralluoghi, rinviando sul punto all'ALLEGATO N. 2;</p> <p>11- il punto n. 3 dell'art. n. 12.2, pag. n. 22, contiene un refuso di stampa ed è da intendersi così espresso: "Consente la registrazione degli accessi a domicilio e delle prestazioni eseguite anche attraverso la redazione di un <u>diario</u> assistenziale, tracciando per ogni accesso l'ora di inizio e l'ora di uscita;</p> <p>12- Si rinvia alle previsioni di cui al terzo capoverso dell'art. n. 9 del Capitolato Speciale di Appalto;</p> <p>13- Si conferma;</p> <p>14- Si conferma;</p> <p>15- Si conferma, stante l'interoperabilità del medesimo con il sistema aziendale;</p> <p>16- Si intende la valutazione effettuata a monte dal UVM;</p>

ESITC	TITOLO COMUNICAZIONE	TESTO DELLA COMUNICAZIONE INVIATA	RISPOSTA
18	25/03/2022 15:09	<p>17. Capitolato Speciale, art. 12.6 pag. 26 Dispositivi di protezione individuale: viene richiesta la dotazione al personale impegnato al domicilio, da parte della ditta aggiudicataria, di divise estive e invernali identificative della Ditta e della Azienda, di foggia, colore concordati con l'ASL. Vi invitiamo a considerare che l'Autorità Garante per la Privacy è intervenuta sul punto prescrivendo alle aziende che operano nell'ambito della fornitura di servizi al domicilio che le divise e i mezzi del personale che consegna materiali ed effettua servizi non devono recare alcuna indicazione che richiami direttamente l'attività erogata. Siamo a chiedere dunque che per il personale domiciliare sia ritenuta sufficiente la presenza del cartellino di riconoscimento concordato con l'ASL.</p> <p>18. Capitolato Speciale, art. 13, pag. 26 Direttore Tecnico: siamo a chiedere se con tale definizione si intenda il Responsabile di Centrale Operativa e del Servizio erogato dal momento che la figura del "Direttore Tecnico", nella normativa vigente, è connotata da significato e qualifiche precise che non trovano attinenze con l'oggetto dell'appalto.</p> <p>19. Capitolato Speciale, art. 13.3, pag. 18 Personale: Si richiede, inoltre, conferma che, al fine di garantire la fisiologica turnazione e copertura del servizio in occasione della fruizione di permessi, riposi, ferie e comunque di tutti gli eventi analoghi e previsti dal CCNL, possa essere impiegato dall'aggiudicatario anche personale in regime di libera professione (non dipendente).</p> <p>20. Capitolato Speciale, art. pag. 3 La Cartella Clinica Domiciliare Regionale Integrata: considerate le molteplici funzioni e la spiccata interoperatività del Sistema Informatico, l'utilizzo di un ulteriore documento cartaceo rende evidente una mera duplicazione dell'attività dell'operatore al domicilio e di Centrale Operativa senza un chiaro vantaggio qualitativo del servizio erogato, ed anzi con un elevatissimo rischio di discordanza tra i contenuti annotati nei due distinti documenti con valenza e tutela legale per il paziente e per tutti gli attori coinvolti nell'assistenza. Si chiede pertanto lo stralcio di tale richiesta ovvero di rimandarne la definizione alla fase di subentro.</p> <p>21. Allegati 1 e 2 Nota di chiarimento: Personale attuale aggiudicatario: al fine di consentire una congrua e consapevole valutazione economica da parte del concorrente risulta fondamentale conoscere il monte ore relativo ad ogni operatore attualmente in forza. Si chiede pertanto di voler pubblicare tali informazioni integrando gli allegati già pubblicati.</p>	<p>17- Tutti i riferimenti a mezzi e divise recanti dati identificativi dell'aggiudicatario e della ASL 2 sono da intendersi quali meri refusi di stampa, essendo sufficiente ai fini identificativi la produzione di apposito cartellino. Resta inteso che è a carico dell'aggiudicatario la dotazione di mezzi e divise idonei;</p> <p>18- Trattasi del Responsabile di commessa dell'aggiudicatario che si interfacerà con Direttore dell'Esecuzione del Contratto;</p> <p>19- Si conferma, nei soli casi eccezionali prospettati, la possibilità di utilizzare personale in regime di libera professione (non dipendente), restando valide le previsioni relative alla clausola sociale a salvaguardia del personale attualmente impiegato nell'esecuzione dell'appalto;</p> <p>20- Si conferma che la previsione della Cartella Clinica Domiciliare Regionale Integrata è stata effettuata con Delibera di Giunta Regionale della Regione Abruzzo n° 23 del 16 Gennaio 2012 e non è derogabile nell'ambito della presente procedura;</p> <p>21-Si rinvia agli <u>ALLEGATI NN. 3 e 4</u>.</p>
19	25/03/2022 17:00	<p>Nel bando di gara vengono indicati due CPV, uno per la prestazione principale (85312400 Servizi di assistenza sociale non prestati da istituti residenziali) ed uno per la prestazione secondaria/supplementare (85141200 Servizi prestati da personale infermieristico), mentre all'articolo 3 del Disciplinare di gara Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti si fa riferimento ad una sola prestazione principale cpv 85312400-3. Chiediamo di confermare che siano state previste due tipologie di prestazioni e che possano essere costituite tutte le tipologie di RTI previste dalla normativa (orizzontali, verticali e/o miste). Restando in attesa di cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti</p>	<p>Trattasi di refuso di stampa, la prestazione appaltata è identificata dal solo CPV n. 85312400-3, giusto art. n. 3 del disciplinare di gara;</p>
20	25/03/2022 19:00	<p>Buonasera, in riferimento alla gara in oggetto, siamo con la presente a formulare la seguente richiesta di chiarimenti: a seguito del sopralluogo è emerso che il software che dovrà essere messo a disposizione è quello attualmente in uso presso USL. Il gestore non è tenuto a mettere a disposizione un sistema che si interfacci con quest'ultimo ma ad utilizzare di fatto lo stesso sistema in quanto alcune funzionalità sono esclusive di detto software. In considerazione di quanto sopra, si rileva pertanto che l'indicazione prevista dagli atti di gara non risulta correttamente formulata e che, tale condizione, implica necessariamente che tutti i concorrenti debbano rivolgersi alla stessa software house che dovrà garantire parità di condizioni oltre che la disponibilità a fornire il suddetto applicativo. Si chiede pertanto di chiarire quale sia la richiesta da assolvere e di garantire la parità di condizione sopra detta. In attesa di riscontro, porgiamo cordiali saluti.</p>	<p>Il software richiesto può essere reperito sul libero mercato, essendo prevista la mera interoperabilità dell'applicativo offerto rispetto a quello in uso presso questa Azienda, con costi di interfacciamento a carico della ASL.</p>
21	25/03/2022 19:07	<p>Con la presente in riferimento alla procedura in oggetto, siamo a porgere i seguenti chiarimenti: 1)se i servizi analoghi debbano comprendere tutte le prestazioni previste dall'art. 6 del capitolato speciale di appalto, oppure solo alcune, alla luce del contenuto del chiarimento al quesito n. 4 del 09.03.2022. Peraltro si ritiene che il servizio analogo non sia l'avvenuto svolgimento di tutte quante le attività oggetto di appalto, poiché in tal caso il requisito richiesto sarebbe l'identità e non l'analogia dei servizi svolti (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 4501/2020); 2)se sia servizio analogo il servizio di Cure Domiciliari svolto in regime di Appalto per Ente Pubblico, solo mediante attività infermieristica e riabilitativa in favore di soggetti con limitazioni permanenti e temporanee della propria autonomia e aventi necessità di un'assistenza più o meno continuativa. Ringraziando anticipatamente del cortese riscontro porgiamo cordiali saluti</p>	<p>1 e 2- Si conferma, essendo stato il chiarimento n. 4 del 9.3.2022 perimetrato su attività rese nell'ambito di RSA e Case di Cura.</p>

ESITO	TITOLO COMUNICAZIONE	TESTO DELLA COMUNICAZIONE INVIATA	RISPOSTA
22	25/03/2022 20:46	<p>Buonasera la presente per inviare i seguenti chiarimenti</p> <p>1)Facendo riferimento all'art.5, punto 3 del Capitolato Speciale, al criterio di valutazione 12 (primo subcriterio) dell'offerta tecnica, dove viene citato il sistema informativo Cure Domiciliari in uso nella ASL2Abruzzo, e in ultimo considerando la risposta al quesito nr. 15 nel file Chiarimento RUP N.1, dove il nome del software attualmente in esercizio è "Sanità Amica" ed è sviluppato dall'OE NBS Srl, si chiede di confermare che il sistema informativo Cure Domiciliari è basato sul suddetto software Sanità Amica e che non esistano altre componenti con cui integrarsi.</p> <p>2)Si fa riferimento all'art.5, punto 3 del Capitolato Speciale, al criterio di valutazione 12 (primo subcriterio) dell'offerta tecnica, alla risposta al quesito nr. 15 nel file Chiarimento RUP N.1. Allo scopo di offrire la migliore soluzione tecnico-organizzativa, si chiede di confermare che l'offerente possa fornire, in alternativa alla soluzione di interoperabilità col sistema informativo Cure Domiciliari attualmente in uso nella ASL2Abruzzo, e come elemento migliorativo, la completa sostituzione del software Sanità Amica con un sistema avente, oltre a quelle previste attualmente, tutte le caratteristiche richieste dal capitolato al par. 12.2, oltre ad altre caratteristiche ulteriormente migliorative.</p> <p>3)Facendo riferimento all'art.5, punto 3 del Capitolato Speciale, al criterio di valutazione 12 (primo subcriterio) dell'offerta tecnica, alla risposta al quesito nr. 15 nel file Chiarimento RUP N.1, allo scopo di garantire pari condizioni di partecipazione a tutti i concorrenti, si chiede, relativamente al sistema informativo attualmente in uso, di rendere disponibili le seguenti informazioni:</p> <p>a.L'architettura tecnica e la tecnologia utilizzata per lo sviluppo del sistema;</p> <p>b.L'architettura applicativa con le macrocomponenti funzionali del sistema;</p> <p>c.Informazioni sull'infrastruttura ospitante il sistema, se trattasi di data center proprietario dell'Asl 2 Abruzzo, o di infrastruttura Cloud, o altro;</p> <p>d.Se la suddetta infrastruttura sarà la stessa dove verranno installate le componenti realizzate dal fornitore;</p> <p>e.Quale sia lo schema dei dati e la piattaforma DBMS attualmente utilizzata;</p> <p>f.Le specifiche di integrazione con tale sistema.</p> <p>4)A completamento della stima del Fabbisogno di cui all' art.11 del Capitolato Speciale, allo scopo di dimensionare il progetto dei servizi offerti nella maniera più efficace, si chiede cortesemente il numero di pazienti gestiti mensilmente nel corso del 2021, e il numero di prestazioni effettuate diviso per tipologia corrispondente ai pacchetti individuati nel Capitolato.</p> <p>In attesa di un vostro riscontro, ringraziamo anticipatamente Cordiali saluti</p>	<p>1- Si conferma che l'unico software con cui integrare l'applicativo offerto è Sanitamica Cure Domiciliari;</p> <p>2- Ribadito che l'oggetto del presente appalto non è l'Applicativo Sanitamica, si fornisce risposta negativa alla richiesta di chiarimento, in quanto l'operatività del medesimo non è circoscritta all'ambito delle sole cure domiciliari ma si estende anche al settore ospedaliero e ad altre funzioni territoriali, quali a titolo meramente esemplificativo quelle afferenti i PUA;</p> <p>3- risposta a-b La soluzione applicativa è progettata e realizzata basandosi su un'architettura distribuita su tre livelli elaborativi secondo il modello "web-based", ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il livello "Web server" implementato con Apache-HTTPD • Il livello "Application server" implementato attraverso l'engine container Jakarta Tomcat con tecnologia Java • Il livello "DataBase" dove opera il gestore della Base Dati, implementato attraverso la piattaforma RDBMS Oracle <p>Tutte le componenti applicative sono tecnologicamente omogenee ed il protocollo di comunicazione su rete geografica e locale adottato è TCP/IP. L'architettura applicativa gestita è centralizzata presso Data Center del PO Clinicizzato di Chieti. L'intera architettura è virtualizzata su piattaforma VMWARE ESXI in gestione alla ASL2.</p> <p>Il punto di accesso ai servizi applicativi è gestito tramite web server Apache HTTP che bilancia il carico delle richieste tra più application server Apache Tomcat, l'accesso è abilitato sia su rete intranet che rete Internet.</p> <p>Il secondo livello, quello applicativo, è organizzato su più Tomcat in cluster che permettono di garantire capacità elaborativa sufficiente agli utilizzatori. Nello strato applicativo è presente anche un server adibito a middleware di integrazione con i sistemi esterni con cui l'applicativo si interfaccia.</p> <p>risposta c: Di proprietà dell'Azienda risposta d: No. In altra infrastruttura. L'O.E. ha facoltà di installare liberamente (in conformità con la normativa vigente) le componenti realizzate. risposta e-f:Si rinvia all'allegato n. 2.</p> <p>4- Si rinvia agli <u>ALLEGATI NN. 5 e 6</u>, precisando che i pacchetti oggetto dell'affidando accordo quadro non sono pienamente sovrapponibili a quelli previsti nel contratto in corso di esecuzione.</p>
23	25/03/2022 22:41	<p>Premesso che: la finalità di un chiarimento è quella di ricondurre a sistema le eventuali oggettive contraddizioni presenti nella lex di gara, attraverso una precisazione compatibile con le proprie originarie esigenze (Consiglio di Stato, sez. III, 7 febbraio 2018, n. 78) ai chiarimenti della stazione appaltante è preclusa la possibilità di una modifica della volontà da parte dell' Amministrazione rispetto a quanto bandito ovvero, proprio mediante l'attività interpretativa, giungere ad attribuire ad una disposizione del bando un significato ed una portata diversa e maggiore di quella che risulta dal testo stesso (Consiglio di Stato, sentenza n. 4441 del 23 settembre 2015; Consiglio di Stato, sez. III, 7 febbraio 2018, n. 78) sono vietati i chiarimenti non di tipo interpretativo ma che modificano la disciplina di gara richiedendo ulteriori requisiti di ammissione o requisiti diversi o ancora eliminando dei requisiti richiesti, rispetto a quanto previsto dalla lex specialis. (Consiglio di Stato, terza sezione, sentenza n. 431 del 2017) le uniche fonti della procedura di gara sono costituite dal bando di gara, dal capitolato e dal disciplinare, unitamente agli eventuali allegati e i chiarimenti auto-interpretativi della stazione appaltante non possono né modificarle, né integrarle (Consiglio di Stato, sentenza n. 4441 del 23 settembre 2015) Visto che: il disciplinare di gara non specifica che il servizio analogo debba essere stato svolto mediante un unico contratto di appalto, ma tale ulteriore requisito è stato stabilito con comunicato del RUP dell'11.03.2022 Si chiede di voler precisare che il requisito di capacità tecnica e professionale possa essere validamente soddisfatto dal concorrente che dimostri lo svolgimento di un servizio analogo a quello previsto all' art. 3 del disciplinare di gara come oggetto dell' appalto (assistenza domiciliare integrata) senza ulteriori preclusioni.</p>	<p>Fermo restando quanto previsto dal chiarimento del RUP al quesito 4-2 del 09-03-22 (che aveva ad oggetto attività presso case di cura ed RSA) e ribadito quanto disposto dall'art. n. 6.3 del disciplinare di gara, si conferma che contratti aventi ad oggetto servizi di ADI non sono soggetti ad alcuna preclusione.</p>
24	25/03/2022 22:42	<p>Partendo dal presupposto che la nozione di servizi analoghi non deve essere assimilata a quella di servizi identici, dovendo ritenersi soddisfatta la prescrizione della legge di gara tutte le volte in cui il concorrente abbia dimostrato lo svolgimento di servizi rientranti nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l' appalto (cfr., Cons. Stato, sez. IV, 5 marzo 2015, n. 1122 che a sua volta richiama Cons. Stato, sez. III, 5 dicembre 2014, nr. 6035; id., sez. IV, 11 novembre 2014, nr. 5530; id., sez. V, 25 giugno 2014, nr. 3220; id., 8 aprile 2014, nr. 1668; id., sez. III, 25 giugno 2013, nr. 3437; TAR Toscana, Firenze, sez. II, 21/02/2017 n. 287), si chiede di confermare che il requisito dei servizi analoghi può essere validamente soddisfatto dal concorrente che abbia svolto prestazioni di carattere sanitario e in regime domiciliare senza dover aver necessariamente svolto tutte le prestazioni specificate nella risposta al quesito 4 - 2) del 9.03.2022.</p>	<p>Si rinvia alla risposta al chiarimento n. 23.</p>